



LUCIANO MONARI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

**Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione
per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr can. 1281 § 2)**

Prot n 1294/08

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza episcopale Italiana promulgata il 1 settembre 2005;
sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data 20.11.2008;
con il presente

DECRETO

stabilisco che **sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione**, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 30.000,00 (trentamila);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. i lavori di costruzione di nuove strutture di qualsiasi valore;
9. i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione il cui valore superi € 100.000,00 (centomila), oppure quando il costo dei lavori supera del 30% il preventivo approvato;

10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale indipendentemente dal loro valore;
11. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
12. la costituzione o la partecipazione in associazioni o società di qualunque tipo, cooperative ed enti consortili di qualsiasi genere, nonché la costituzione di associazione in partecipazione;
13. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche che portano l'esposizione dell'Ente al di sopra di €. 100.000,00 (centomila);
15. l'assunzione di personale dipendente, salvo il caso di avvicendamento, e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l'opposizione ad esso;
17. la stipula di convenzioni e atti d'intesa con gli enti pubblici e privati;
18. la stipula di contratti di locazione o cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali destinati all'uso strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali;
19. la stipula di contratti di locazione di altri beni quando il canone annuo supera il valore di € 30 000,00 (trentamila);
20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale, fatta eccezione per i familiari del clero e il personale di servizio.

Per tutti gli atti suddetti, affinché siano posti validamente, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata copia dei verbali attestanti i pareri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 11, 12, 13, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 9, 14, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Brescia, li 13 dicembre 2008, festa di Santa Lucia.


IL VESCOVO

+ *Luciano Monari*
Mons. Luciano Monari

IL CANCELLIERE DIOCESANO

Mareo Alba
Sac. Mareo Alba





LUCIANO MONARI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

Prot. n. 356/10

DECRETO

Per la modifica del n. 19 del decreto per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione del 13 dicembre 2008 (prot. n. 1294)

Preso atto che il n. 19 del decreto vescovile di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione del 13 dicembre 2008 prevede che tra i suddetti atti sia prevista *la stipula di contratti di locazione di altri beni quando il canone annuo supera il valore di euro 30.0000 (trentamila)*;

Considerato l'art. 1 della Delibera C.E.I. n. 38 del 21 settembre 1990;

DECRETO

che il n. 19 del predetto decreto venga modificato nel seguente modo:

“ La stipula di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore ”

Brescia, li 30 marzo 2010.

IL VESCOVO

Luciano Monari
Mons. Luciano Monari



IL CANCELLIERE DIOCESANO

Marco Alba
Sac. Marco Alba